

REGOLAMENTO (CE) N. 653/2007 DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 2007

sull'uso di un formato europeo comune per i certificati di sicurezza e i relativi modelli di domanda conformemente all'articolo 10 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e sulla validità dei certificati di sicurezza rilasciati nell'ambito della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15,

visto il regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (regolamento sull'Agenzia) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2004/49/CE sulla sicurezza delle ferrovie comunitarie contiene le disposizioni relative ai certificati di sicurezza delle imprese ferroviarie. L'articolo 10 della direttiva prevede che per avere accesso all'infrastruttura ferroviaria un'impresa ferroviaria deve essere titolare di un certificato di sicurezza. Scopo del certificato di sicurezza è fornire la prova che l'impresa ferroviaria ha elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza ed è pertanto in grado di soddisfare i requisiti delle STI, stabiliti dalla direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità ⁽³⁾, dalla direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale ⁽⁴⁾, di altre pertinenti disposizioni della normativa comunitaria e delle norme nazionali di sicurezza ai fini del controllo dei rischi e del funzionamento sicuro sulla rete.

⁽¹⁾ GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44; rettifica nella GU L 220 del 21.6.2004, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 220 del 21.6.2004, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 114; rettifica nella GU L 220 del 21.6.2004, pag. 40).

⁽⁴⁾ GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/50/CE.

(2) Gli Stati membri devono assistere le imprese ferroviarie che intendono accedere al mercato e, in particolare, devono fornire loro informazioni e rispondere prontamente alle richieste di certificazione di sicurezza. Per le imprese ferroviarie che assicurano servizi di trasporto internazionale è importante che le procedure siano analoghe nei diversi Stati membri; è pertanto necessario armonizzare le parti comuni dei certificati e pervenire all'elaborazione di un formato comune. A questo fine l'articolo 15 della direttiva 2004/49/CE prevede l'armonizzazione dei certificati di sicurezza. A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 881/2004 l'Agenzia elabora e raccomanda un formato armonizzato per i certificati di sicurezza, compresa una versione elettronica, e un formato armonizzato di domanda di certificato di sicurezza, contenente l'elenco degli elementi essenziali da produrre.

(3) Conformemente all'articolo 33 della direttiva 2004/49/CE, gli Stati membri provvedono a farne entrare in vigore le disposizioni entro il 30 aprile 2006. Pertanto, a decorrere dalla suddetta data, i certificati di sicurezza verranno rilasciati in conformità alle disposizioni della direttiva 2004/49/CE. Ciò rende necessario un rapido intervento diretto ad armonizzare l'elaborazione dei certificati di sicurezza in modo che gli Stati membri possano applicare un modulo armonizzato il più presto possibile.

(4) L'articolo 10 della direttiva 2004/49/CE prevede che il certificato di sicurezza consti di due parti: una parte che attesta l'accettazione del sistema di gestione della sicurezza dell'impresa ferroviaria che sarà valida in tutta la Comunità (parte A) e una seconda parte che attesta l'accettazione delle misure adottate dall'impresa ferroviaria per soddisfare i requisiti specifici necessari per la sicurezza del funzionamento sulla rete in questione (parte B). La domanda di certificato di sicurezza armonizzato e gli orientamenti contenuti nel presente regolamento forniscono delle linee guida alle imprese ferroviarie e alle autorità nazionali in materia di sicurezza sui contenuti delle domande di entrambe le parti del certificato di sicurezza.

(5) Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2004/49/CE l'autorità nazionale preposta alla sicurezza notifica all'Agenzia il rilascio dei certificati di sicurezza conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della stessa direttiva (parte A dei certificati). Tuttavia l'Agenzia, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 881/2004, conserva una banca dati di tutti i certificati di sicurezza rilasciati ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2004/49/CE. Tale obbligo impone all'Agenzia di pubblicare le